

GUALA CLOSURES S.p.A.

**ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE USCENTE IN VISTA DEL
RINNOVO DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2021-2023**

ALESSANDRIA – 17 MARZO 2021

INDICE

INTRODUZIONE	3
1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE	3
2. ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	5
3. REQUISITI DEI SINDACI	6
4. COMPOSIZIONE	7
5. COMPENSO	7

INTRODUZIONE

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Guala Closures S.p.A. (di seguito anche la "Società"), il Collegio Sindacale è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le procedure che seguono e fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale di Guala Closures S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea in data 11 settembre 2018 e scadrà con l'Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 prevista per il 30 aprile 2021.

Tenuto quindi conto dell'approssimarsi della scadenza del mandato, il Collegio Sindacale uscente di Guala Closures S.p.A. ha inteso predisporre il presente documento al fine di fornire una serie di orientamenti e indicazioni in merito a competenze, professionalità e caratteristiche dei sindaci ai Soci chiamati a decidere del rinnovo dell'organo di controllo della Società.

Il presente documento è stato redatto tenendo altresì conto della verifica dei requisiti di indipendenza e dell'esito del processo di autovalutazione riferito all'esercizio 2020 condotto dal Collegio Sindacale in adesione a quanto previsto dalla Norma Q.1.1. inclusa nelle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'aprile 2018 ("Norma"), dall'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina del luglio 2018 e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance del gennaio 2020.

L'esito del processo di autovalutazione del Collegio Sindacale è stato approvato nella riunione del Collegio Sindacale del 25 febbraio 2021.

1. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione al capitale sociale almeno pari al **2,5%**, come da Determinazione della Consob n. 44 del 29 gennaio 2021.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a

disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- i. informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- ii. dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- iii. esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- iv. ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale, si rimanda alla relazione illustrativa sul relativo punto all’ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

2. ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All’elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (il “**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (il “**Sindaco Supplente di Minoranza**”).

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell’assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza,

questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

3. REQUISITI DEI SINDACI

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono:

- possedere i requisiti di **indipendenza** previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*;
- possedere i requisiti di **onorabilità** di cui all'art. 148, comma 4, del D.Lgs 58/1998 (TUF) e art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. In particolare:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs.6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - (ii) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (iii) alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (iv) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - d) di non essere stato/a sottoposto/a all'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso di estinzione del reato;

- e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- di rispettare i **limiti al cumulo degli incarichi** di amministrazione e di controllo che i sindaci di società con azioni quotate possono assumere in società per azioni, in società in accomandati per azioni e in società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 148-bis del TUF e degli artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/1999;

4. COMPOSIZIONE

In merito alla composizione del futuro organo di controllo della Società, il Collegio Sindacale uscente raccomanda ai Soci, all'atto di predisposizione delle liste, di considerare la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico, considerati i frequenti e rilevanti impegni collegati allo svolgimento ottimale del ruolo di Presidente e sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Guala Closures S.p.A.

A tale riguardo, il Collegio Sindacale uscente indica come, nel corso del triennio 2018-2020, le riunioni svolte dal Collegio, dal Consiglio di Amministrazione e le Assemblee degli azionisti siano state, complessivamente, sessantasette. Il Collegio ha inoltre partecipato, per il tramite del Presidente o dei Sindaci effettivi, alle ulteriori ventinove riunioni svolte dai comitati consiliari (Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazioni), incontrando periodicamente anche l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali quali *Internal Audit* e Affari Societari e Legali.

Si richiama l'importanza della presenza nel Collegio Sindacale, di componenti con esperienze in gruppi multinazionali di significative dimensioni, nonché di competenze ed esperienze riferite al processo di informativa finanziaria e/o al sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

L'attuale Collegio Sindacale garantisce la presenza di profili altamente qualificati in ambiti economici, finanziari e regolatori. Pertanto, si ritiene che tale composizione sia da replicare in termini di assetto anche nell'organo di controllo di prossima nomina.

5. COMPENSO

L'Assemblea che ha provveduto a nominare il Collegio Sindacale in data 11 settembre 2018 ha altresì determinato il compenso dell'organo di controllo che ammonta a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) annui lordi per il Presidente e € 35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00) annui lordi per gli altri sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale uscente ritiene che tali compensi siano adeguati all'incarico da ricoprire e che possano essere confermati anche in sede di rinnovo dell'organo di controllo della Società.

Alessandria, 17 marzo 2021

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

Avv. Benedetta Navarra

